



Dipartimento
Sviluppo Sostenibile

PROVINCIA
di GROSSETO

AREA AMBIENTE E CONSERVAZIONE DELLA NATURA

DETERMINAZIONE n. 2642 del 23/08/2013

oggetto: COIMAR srl - dlgs 3/04/2006 n. 152 e smi, art. 208, comma 15 – campagna di attività presso l'ex ippodromo nel Comune di Follonica – NULLA OSTA

☐ ATTO CHE IMPEGNA LA SPESA

☐ ATTO CHE LIQUIDA UNA SPESA

☒ Da pubblicare all'Albo Pretorio.

☐ Da comunicare al Servizio Personale (art. 1.127 L. n. 662/96).

☐ Da comunicare al Servizio Personale (art. 58.8 D.Lgs. n. 29/93).

☐ Altro (specificare)

Adempimenti effettuati insieme alla pubblicazione. Sigla: _____

Si attesta che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6.4 del vigente Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale, la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e vi è rimasta dieci giorni consecutivi.

Grosseto, _____ IL MESSO NOTIFICATORE



IL COORDINATORE DELL'AREA

Premesso che, in conformità al dlgs. n. 152/2006 art. 208 comma 15 e al decreto del presidente della Giunta regionale toscana 25/04/2004 n. 14/R, la Provincia di Grosseto, con determinazione n. 1958 del 20/06/2013 ha autorizzato la COIMAR srl, P. IVA 01231000538 all'esercizio dell'impianto mobile marca HARLT 503 PCV Matricola: 523120154 tipo macchina PC 10/60 motore tipo 3126 BEJ 00618 CAT. per operazioni di recupero di rifiuti inerti;

Considerato che:

- con nota del 25/07/2013 prot. 126380, il sig. Paolo Sestini, in qualità di legale rappresentante della COIMAR srl (C.F. e P.I. 01231000538), ha comunicato che effettuerà una campagna di attività per il recupero di rifiuti inerti, provenienti dalla demolizione di fabbricati, presso l'ex ippodromo nel comune di Follonica avvalendosi dell'impianto mobile autorizzato dalla Provincia con la determinazione 1958/2013 citata al punto precedente;
- in data 23/08/2013, prot. n. 142892, la ditta richiedente ha trasmesso documentazione integrativa a sostituzione della precedente comprendente: relazione tecnica, nuova proposta di calcolo della garanzia finanziaria ai sensi della delibera della giunta regionale toscana n. 743 del 06.08.2012 da prestare a favore di questo Ente prima dell'inizio dell'attività e planimetria catastale con ubicazione dell'impianto ed individuazione delle aree di stoccaggio delle materie prime secondarie;

- la durata massima stimata per la campagna è di anni 1 totali a partire dalla data di inizio lavori;
- i rifiuti da demolizione da sottoporre a recupero sono identificati nei seguenti capitoli CER 17 05 04 "Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03" e CER 17 09 04 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03", così come da determinazione n. 1958/2013 citata in premessa;
- il quantitativo stimato di rifiuti per la campagna di attività in oggetto è pari a tonnellate 2.700;

Vista la documentazione allegata all'istanza sopra citata del 25/07/2013 protocollo 126380 e consistente in:

- istanza;
- relazione tecnica;
- informativa ai sensi del dlgs. n. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali"
- Allegato 1 - copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile;
- Allegato 2 - certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Allegato 3 - dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti soggettivi del richiedente;
- Allegato 4 - autocertificazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale del legale rappresentante della Società;
- Allegato 5 - dichiarazione sostitutiva del certificato prefettizio antimafia attestante l'assenza di cause di divieto;
- Allegato 6 - proposta di calcolo di garanzia finanziaria in relazione alla campagna in oggetto;
- Allegato 7 - certificazione di conformità dell'impianto;
- Allegato 9 - valutazione previsionale di impatto acustico;

Vista altresì la documentazione integrativa presentata in data 23/08/2013, prot. n. 142892, consistente in: planimetria catastale con ubicazione dell'impianto ed individuazione delle aree di stoccaggio delle materie prime secondarie;

- relazione tecnica (a sostituzione della relazione tecnica prot. 126380 del 25/07/2013);
- proposta di calcolo della garanzia finanziaria (a sostituzione della proposta di calcolo prot. 126380 del 25/07/2013);

Rilevato che:

- come disposto dalla determinazione n. 1958 del 20/06/2013, le garanzie finanziarie previste dalla lettera g) - comma 11 dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, dovute dall'interessato, devono essere riferite ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione alla durata ed ai quantitativi dei rifiuti oggetto dell'attività stessa;

- la polizza relativa a dette garanzie finanziarie potrà essere prestata a favore di questa Provincia, in uno dei modi previsti dall'art. 1 della legge n. 348/1982;
- Tenuto** inoltre conto che la proposta di calcolo delle garanzie finanziarie previste dalla delibera di Giunta regionale toscana n. 743/2012 è stata effettuata in modo corretto e che pertanto l'importo che la COIMAR srl dovrà garantire è di € 16.734,60;

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito di quanto evidenziato ai punti precedenti, di rilasciare al sig. Paolo Sestini, in qualità di legale rappresentante della COIMAR srl, il **NULLA-OSTA** all'attività di recupero rifiuti in questione;

Visto comma 15 dell'articolo 208 del d.lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e l'allegato D alla parte quarta dello stesso decreto;

Vista la legge regionale toscana 18/05/98, n. 25 "norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e successive modificazioni e integrazioni che delega (art. 6) alle Amministrazioni provinciali varie funzioni in materia di gestione dei rifiuti;

Vista la legge regionale toscana n. 61 del 22/11/2007 "Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti", pubblicata sul B.U.R.T. n. 40 del 30/11/2007;

Visto il D.P.G.R.T. 25/02/2004 n. 14/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale toscana 25/1998, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie di gestione dei rifiuti e delle bonifiche";

Vista la D.G.R.T. n. 743/2012 "Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti";

Visto il decreto ministeriale 5/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs 5/02/1997, n. 22" e successive modifiche ed integrazioni apportate, in particolare dal D.M. 5/04/2006, n. 186;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 19/11/2008 n. 2008/98/CE, relativa ai rifiuti - Abrogazione direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE;

Visto il regolamento provinciale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con la determinazione della Giunta provinciale n. 51 del 03 aprile 2012;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 38 del 22/03/2010, con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura della Provincia di Grosseto ai sensi dell'art. 15 del suddetto Regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 78 del 30/03/2010, con il quale è stato conferito al dirigente, dott. Giampiero Sammuri, l'incarico di direzione dell'Area Ambiente e Conservazione della Natura;

Richiamato il decreto presidenziale n. 53 del 28/03/2013 di proroga al dott. Giampiero Sammuri dell'incarico di direzione dell'Area Ambiente e conservazione della natura di cui al punto precedente;

Richiamate le note prot. n. 64939 e prot. n. 64940 del 15/04/2013 con le quali il dirigente dott. Giampiero Sammuri ha stabilito le disposizioni della microstruttura "Area Ambiente e conservazione della natura" e ha assegnato le deleghe per l'espletamento delle attività;

Accertato il rispetto dell'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

1. di rilasciare al sig. Paolo Sestini, in qualità di legale rappresentante della COIMAR srl, il **NULLA-OSTA** per l'inizio della campagna di recupero rifiuti in questione per le seguenti tipologie di rifiuti inerti da demolizione:

- CER 170904: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03;

- CER 170504: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;

2. di subordinare l'inizio dell'attività in questione alla presentazione

a) delle dovute garanzie finanziarie a favore di questa Amministrazione, come previsto dalla delibera della giunta regionale toscana n. 743/2012, per un importo garantito pari a quello calcolato dalla stessa ditta nella nota proposta di calcolo prot. 142892 del 23/08/2013. Lo svincolo avverrà solo su esplicita richiesta della Provincia, a seguito della corretta esecuzione dell'operazione di trattamento e recupero rifiuti in oggetto;

b) di una planimetria su base catastale ove siano indicati gli spazi destinati a deposito temporaneo dei rifiuti, con allegata relazione indicante i requisiti tecnici e gli accorgimenti adottati per evitare la contaminazione delle matrici ambientali del sito;

3. di stabilire che:

a) il riutilizzo dei materiali ottenuti dalla lavorazione deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e previa effettuazione dei test di cessione previsto dall'all. 3 del decreto ministeriale n. 05/02/1998 così come modificato dal decreto ministeriale n. 186/2006 i cui risultati devono essere tempestivamente trasmessi a questa Amministrazione e al dipartimento ARPAT di Grosseto per le valutazioni di competenza;

b) la materia prima secondaria prodotta deve avere le caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15/07/2005, n. UL/2005/5205. A chiusura della campagna di attività la ditta dovrà dichiarare tale circostanza;

c) prima della scadenza del presente nulla osta e delle relative garanzie finanziarie, la Società in questione dovrà dare dimostrazione di aver completato tutte le operazioni di recupero dei rifiuti;

d) con specifiche comunicazioni via fax o PEC, la Società dovrà preventivamente informare Provincia, Comune competente, ARPAT e ASL riguardo le date d'inizio e di fine della campagna di attività in oggetto;

e) sono fatte salve tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella determinazione n. 1958 del 20/06/2013;

f) COIMAR srl, a conclusione della campagna di attività, dovrà trasmettere a questa Provincia una relazione conclusiva descrivente le quantità dei rifiuti trattati suddivisi per codifica CER, dei materiali recuperati, dei rifiuti prodotti e la loro destinazione, nonché attestazione di esecuzione delle operazioni di recupero in ottemperanza alla determinazione n. 1958/2013;

g) la campagna avrà una durata massima di anni 1 totali a partire dalla data della dichiarazione di avvio delle attività.

si ricorda che

la presente autorizzazione è concessa facendo salvi i diritti di terzi ed eventuali ulteriori autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di altri Enti o Organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili, in riferimento all'attività di cui al presente provvedimento;

l'inservanza, anche parziale, delle disposizioni normative vigenti e delle prescrizioni contenute nel rapporto – Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative penali da parte delle Autorità competenti, ai sensi del dlgs n. 152/2006 e della legge regionale n. 25/98;

ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 07/08/1990 n. 241, il soggetto titolare del presente provvedimento può ricorrere contro il presente atto, nei modi di legge, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo della Stato, rispettivamente entro 60 gg. o entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente;

copia del presente atto sarà trasmesso alla COIMAR srl, al Comune di Follonica, al dipartimento Arpat di Grosseto, all'ASL n. 9 – Zona 1, al nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale, al comando Carabinieri tutela ambientale ed al corpo di polizia provinciale;

Il presente atto si compone di n. 5 pagine, numerate e timbrate.



Il coordinatore del Area
(Elisabetta Lenzi)



